CORECOM
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO
Consiglio Regionale

AGCOM
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI



CORECOM ABRUZZO

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM ABRUZZO

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Presidente	Filippo Lucci
Componenti	Alberto Capo, Nazario Cotturone, Alfredo D'Alessandro, Chiara D'Onofrio

Struttura di Supporto

Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti

Dirigente	Carlo Giovani

Ufficio di supporto al Co.Re.Com.

Responsabile	Annalisa Ianni - Tel. 0862 644886
Risorse	Maria Laura Simeoni - Tel 0862 644247 Miriam Natrella - Tel. 0862 644472 Patrizia Nannicola - Tel. 0862 644748 Sabrina Izzo - Tel. 0862 644534 Andrea Di Muro - Tel. 0862 644748 Tiziana Terribile - Tel. 0862 644535
	Fax 0862 644248

Ufficio di supporto al Co.Re.Com. sede di Pescara

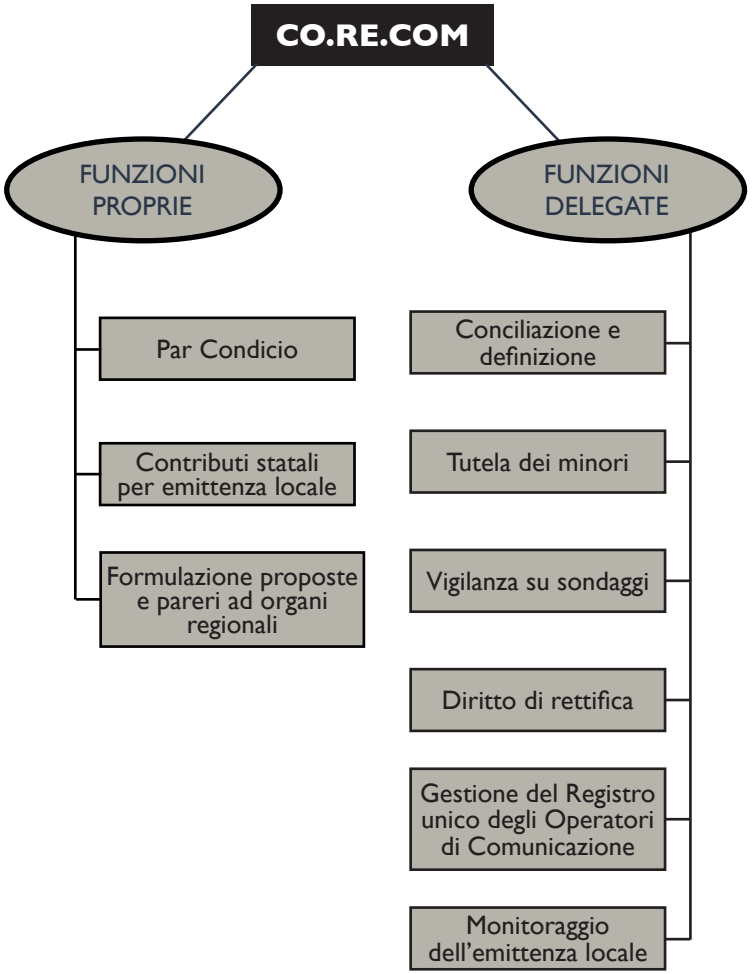
Responsabile	Emiliana Di Sabato - Tel. 085 69202635
Risorse	Daniele Di Girolamo - Tel. 085 69202662 Marilena Angelozzi - Tel. 085 69202610
	Fax 085 69202661

Sito web: www.corecomabruzzo.it

e-mail: presidente.corecom@crabruzzo.it

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, esercita funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazione in ambito regionale ed è, al contempo, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le funzioni del Co.Re.Com. possono essere distinte in funzioni proprie e funzioni delegate.



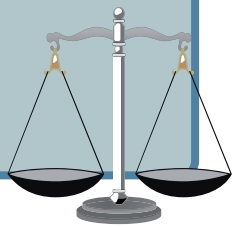


FUNZIONI PROPRIE

Par Condicio

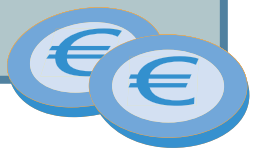
Svolge gli adempimenti relativi alla par condicio previsti dalla legge n.28 del 28 febbraio 2000, attuata per ogni tornata elettorale da delibere dell'Autorità e consistenti in:

- istruttoria sugli spazi assegnati,
- ricevimento delle domande da parte dei soggetti politici e delle offerte delle emittenti, ripartizioni dei fondi assegnati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, determinazione degli spazi e del numero dei messaggi politici da trasmettere
- calcolo delle somme da rimborsare alle emittenti;
- attività di vigilanza e controllo che comprende l'istruttoria di eventuali violazioni e un'attività di informazione alle emittenti anche in periodo non elettorale.



Contributi statali

Svolge le attività finalizzate alla predisposizione delle graduatorie ai fini dell'erogazione del contributo statale alle emittenti, secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante il Regolamento per la concessione alle emittenti locali dei benefici previsti dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998.



Formulazione proposte e pareri

Il Co.Re.Com formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materia di comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie ed esprime pareri alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti, in tutto o in parte, la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Il Co.Re.Com., infine, svolge anche un importante compito di vigilanza sulle trasmissioni delle emittenti locali e collabora, inoltre, con il Comitato Ministeriale "Media e Minori".



FUNZIONI DELEGATE

Conciliazione e definizione

Tentativo di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori. In caso di contenzioso tra questi soggetti, prima di rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale, è necessario chiedere di risolvere la questione avvalendosi di questa particolare procedura. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è lo strumento attraverso il quale le parti in disaccordo, opportunamente aiutate da una terza parte, il conciliatore, cercano una soluzione amichevole. La conciliazione non è quindi un processo, ma la sede in cui si cerca di trovare una soluzione alla controversia con soddisfazione di entrambe le parti. Nell'ambito di questa funzione, in caso di sospensione dell'erogazione del servizio o di forme di abuso riguardanti la funzionalità della linea telefonica, in pendenza del tentativo di conciliazione, l'utente può chiedere al Co.Re.Com l'adozione di un provvedimento temporaneo, teso alla riattivazione dell'utenza. Il termine per l'adozione del provvedimento temporaneo è di 10 gg dalla presentazione dell'istanza.

In caso di mancata o parziale conciliazione ed in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria competente, e' stata, inoltre, attribuita, la possibilità di rivolgere al Co.Re.Com l'istanza per la risoluzione delle controversie. Tale procedura consente all'utente o alle parti congiuntamente di richiedere a questo organo la definizione amministrativa della controversia.

Tra i bambini e la tv ci sei tu.

Chiama il Co.Re.Com.

e segnala qualsiasi violazione dei diritti dei minori da parte delle emittenti televisive locali



CORECOM ABRUZZO · REGIONE ABRUZZO · Consiglio Regionale · AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

☎ 0862.644736

Tutela dei minori

Il Co.Re.Com. verifica le denunce degli utenti su presunte violazioni da parte delle emittenti locali delle norme vigenti in materia di tutela dei minori. Accertata la fondatezza, il Co.Re.Com. rimette relazione all'Autorità per l'avvio del procedimento per l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie.



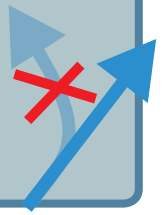
Vigilanza su Sondaggi

Il Co.Re.Com. vigila sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Per sondaggi si intende l'universo delle rilevazioni demoscopiche, comprese quelle a carattere politico-elettorale, sia durante che al di fuori del periodo elettorale.



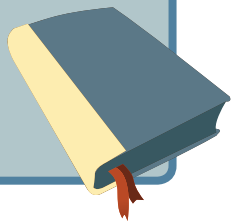
Diritto di rettifica

In caso di diffusione di immagini o attribuzione di atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrarie a verità, da parte di un emittente radiotelevisiva, Il Co.Re.Com. ordina all'emittente la rettifica e, nel caso di mancata ottemperanza, trasmette la relativa documentazione all'Autorità per i conseguenti provvedimenti sanzionatori.



Gestione del ROC

La gestione del Registro Unico degli Operatori di Comunicazione il cosiddetto "ROC" un archivio costantemente aggiornato degli operatori di comunicazione. Tale Registro ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, di consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo ed il rispetto dei limiti previsti per la partecipazioni di società estere.



Monitoraggio dell'emittenza locale

Il Monitoraggio dell'emittenza locale, per la verifica di conformità alla normativa vigente e per l'istruttoria, d'ufficio o su segnalazione di terzi, di eventuali violazioni delle disposizioni. Le 4 aree di monitoraggio, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, riguarderanno:

- il pluralismo socio-politico;
- la garanzia dell'utenza e la tutela dei minori;
- gli obblighi di programmazione delle emittenti locali,
- la pubblicità.



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 249 del 31 luglio 1997 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni" (Co.Re.Com);

Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Decreto n. 292 del 5 novembre 2004 "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge n.448 del 23 dicembre 1998, e sue successive modifiche e integrazioni.";

Delibera n. 173/07/CONS (sue successive modifiche ed integrazioni) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

Delibera n. 666/08/CONS (sue successive modifiche ed integrazioni) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni " Nuovo Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione";

Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 44 (Decreto Romani) che ha innovato il Testo unico della televisione ora" Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici."

Realizzazione: E.N.G.Video L'Aquila

CORECOM
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Consiglio Regionale

AGCOM
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
c/o Consiglio Regionale dell'Abruzzo
Via Michele Jacobucci, 4 67100 L'Aquila
Piazza Unione c/o Consiglio Regionale 65100 Pescara